

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

(art. 16, comma 1, l.r. n. 23/2011 e art. 25, comma 4, d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in  
l. n. 27/2012)

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bologna

**tra**

**l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (di seguito, anche "Agenzia"), legalmente rappresentata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'ambito n. 49 del 28 maggio 2024 da [nome Direttore/Direttrice], il/la quale interviene nella sua qualità di Direttore/Direttrice, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto

**e**

[nome Gestore] (di seguito, anche "Gestore"), con sede in [sede Gestore], titolare del diritto di proprietà e della gestione degli impianti indicati nell'elenco allegato a questo contratto alla lettera "A", rappresentato da [nome legale rappresentante], il quale interviene nella sua qualità di [ruolo del legale rappresentante];

**premesse che:**

- la legge regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- l'Agenzia esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, nel caso in cui gli impianti di smaltimento siano di titolarità di soggetti diversi dagli Enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve essere garantito l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;



- in particolare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 23/2011, l'Agenzia stipula il contratto di servizio con i soggetti proprietari dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e, sulla base dei criteri regionali, definisce il relativo costo da imputare a tariffa;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani è servizio pubblico essenziale e, come tale, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente, salva l'impossibilità derivante da forza maggiore;
- con deliberazione di Giunta 11 febbraio 2013 n. 135, così come parzialmente modificata dalla successiva deliberazione 24 marzo 2014 n. 380, la Regione Emilia-Romagna ha dettato i criteri relativi alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011;
- con deliberazione di Giunta 27 aprile 2015 n. 467, la Regione Emilia-Romagna ha dettato i nuovi criteri vigenti dal 1° gennaio 2015 relativi alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011;
- con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 14 del 5 giugno 2013, l'Agenzia ha approvato la ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. n. 23/2011;
- in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 205/17, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche "ARERA") ha approvato con Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 un nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (di seguito anche "MTR") che stabilisce criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti per il periodo 2018-2021;
- l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 ha comportato modifiche alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda le nuove definizioni di rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), recante anche la prima regolazione relativa agli impianti di trattamento;
- con la deliberazione n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per le annualità 2024-2025, confermando l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con la deliberazione n. 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di



regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”, ARERA ha confermato i criteri generali per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento introdotti con la deliberazione 363/2021/R/rif, successivamente aggiornati con la deliberazione 389/2023/R/rif, prevedendone l'applicazione a decorrere dal 2024 e adeguando la deliberazione 363/2021/R/rif e il relativo Allegato A (MTR-2) nelle parti relative alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche al fine di consentire la piena applicabilità del PNGR (Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti);

- con la deliberazione n. 72/2024/R/rif del 05 marzo 2024 recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/rif, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti” ARERA ha confermato quanto enunciato nell'Art.1 della citata deliberazione n. 7/2024/R/rif;
- con la deliberazione n. 397/2025/R/rif del 05 agosto 2025 recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” ARERA ha approvato il pertinente metodo tariffario rifiuti, confermando al Titolo IV la disciplina per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- con la D.G.R. n. 374 del 16/03/2026, recante “Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e “intermedi” secondo quanto indicato quanto indicato dalla delibera n. 397/2025/R/rif di ARERA per il terzo periodo regolatorio”, la Regione Emilia-Romagna ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica, distinguendo tra quelli “integrati” e quelli “minimi” nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti ed ha definito i bacini di conferimento, i relativi impianti di prima destinazione dei rifiuti urbani indifferenziati ed i flussi pianificati per le annualità 2026-2027, ad integrazione della pianificazione regionale di settore pro-tempore vigente (PRRB e relative Norme tecniche di attuazione);
- l'individuazione degli impianti minimi, in applicazione della regolazione introdotta dalla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA, è un procedimento soggetto a revisione e valutazione periodica, con esiti che dipendono tanto dagli obiettivi della pianificazione quanto dalle caratteristiche e dalla struttura del parco impiantistico presente in regione;
- il metodo MTR (e successivi) ha sostituito il DPR 158/99 quale metodo tariffario da considerare al fine della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono; pertanto, in relazione agli impianti di smaltimento minimi oggetto della regolazione regionale, i criteri di calcolo individuati nella D.G.R. n. 467/2015 sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina tariffaria introdotta dal MTR-2 (e successivi), e non più rispetto al DPR 158/99;



- in relazione a quanto previsto dall'articolo 5.9 dalla Deliberazione ARERA n. 397/2025, le tariffe di accesso agli impianti devono essere considerate quali prezzi massimi unitari, e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2, ferma restando la facoltà del gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- è compito del Soggetto competente (ATERSIR) garantire la copertura dei costi di trattamento e smaltimento dei flussi di rifiuti urbani oggetto di pianificazione pubblica, verificando le proposte tariffarie presentate per gli impianti minimi ed intermedi ai sensi del metodo tariffario vigente, applicando nel contempo i criteri di calcolo della D.G.R. 467/15 quando riferiti ad impianti di smaltimento identificati anche ai sensi dell'art. 16 della L.R. 23/2011; per codesti impianti la tariffa di smaltimento approvata deve rispettare i limiti di crescita ammissibili per il fattore tariffario  $\tau$ , secondo le condizioni di cui all'art. 24 del Titolo VI del MTR-2 (e successivi);
- con la citata Deliberazione 374 del 16/03/2026 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato specifiche disposizioni relative ai bacini di conferimento ed ai relativi impianti minimi/integrati ed intermedi di destinazione dei rifiuti urbani indifferenziati, individuando i seguenti impianti gestiti da [nome Gestore]: [elenco impianti gestiti soggetti alla regolazione];
- in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione n. 397/2025 di ARERA e dei criteri integrativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015, l'Agenzia ha approvato la tariffa di smaltimento per gli anni con deliberazione del Consiglio d'Ambito [numero e data della deliberazione], allegata a questo contratto;
- è necessario stipulare il contratto di servizio con i soggetti proprietari/gestori degli impianti di trattamento e smaltimento, per disciplinare le condizioni di conferimento dei rifiuti urbani e per definire i relativi corrispettivi per gli anni [annualità (a) e (a+1) regolate];
- l'efficacia del presente contratto cesserà in caso di mancata approvazione definitiva delle tariffe da parte di ARERA, prevista ai sensi dell'art. 7 della propria Deliberazione n. 379/2025;
- la disciplina operativa delle modalità di conferimento dei rifiuti agli impianti è demandata a specifici accordi tra i soggetti gestori degli impianti e i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (con particolare riferimento agli orari di accesso all'impianto, alle modalità di conferimento, ai quantitativi massimi di rifiuti conferibili su base giornaliera);

**tutto ciò premesso**

**si conviene e si stipula quanto segue**



## **Articolo 1) Valore delle premesse e degli allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati al presente contratto di servizio ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 2) Oggetto**

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto:

- la definizione degli obblighi del gestore con riguardo alle prestazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dal successivo art. 3, presso gli impianti indicati nell'elenco allegato A a questo contratto;
- la definizione del corrispettivo di smaltimento relativo agli anni [annualità (a) e (a+1) regolate] che l'Agenzia ha determinato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. anni [numero deliberazione] del [data deliberazione].

## **Articolo 3) Rifiuti conferibili**

3.1 Il gestore si impegna ad accettare i rifiuti urbani residui conferiti dai gestori del servizio pubblico di raccolta (nonché quelli derivanti dal loro trattamento presso impianti di prima destinazione) nel rispetto della pianificazione stabilita dall'Agenzia ed in attuazione dei provvedimenti specifici adottati dalla Regione Emilia-Romagna.

## **Articolo 4) Accesso agli impianti**

4.1 I conferimenti agli impianti potranno avvenire esclusivamente con automezzi regolarmente autorizzati ed iscritti all'albo nazionale gestori ambientali presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

## **Articolo 5) Obblighi del gestore degli impianti**


5.1 Il gestore si impegna ad assicurare priorità alla ricezione per lo smaltimento dei rifiuti regolati negli impianti (o stazioni di trasferimento) elencati nell'Allegato A provenienti dai gestori del servizio pubblico di raccolta ovvero dai gestori degli impianti secondo i flussi pianificati dalla Regione Emilia-Romagna.

5.2 I gestori si impegnano ad assicurare priorità alla ricezione per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente articolo 3 anche se conferiti in quantità diverse da quelle pianificate, nel limite delle quantità previste negli atti autorizzativi.





- 5.3 Il gestore si impegna ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani indifferenziati ricevuti dagli impianti, coordinando in particolare i flussi trasversali tra impianti intermedi ed impianti finali; l'attività di trattamento svolta presso gli impianti intermedi comprende la selezione dei rifiuti indifferenziati in ingresso, il conferimento all'impianto di smaltimento dei sovralli secchi, il trattamento di biostabilizzazione della frazione organica risultante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati, ed il conferimento e smaltimento dei rifiuti biostabilizzati risultanti.
- 5.4 Il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi sul monitoraggio e la trasparenza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani tramite gli indicatori di qualità previsti dalla regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR), di cui alla deliberazione ARERA n. 374/2025.
- 5.5 Il gestore si obbliga in particolare a:
- a) gestire gli impianti in conformità agli atti autorizzativi e nel rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni impartite dalle autorità amministrative competenti, assumendo a proprio carico tutti i costi e gli oneri occorrenti per il regolare funzionamento degli stessi;
  - b) garantire la piena e completa funzionalità degli impianti, al fine di assicurare il rispetto dei livelli prestazionali stabiliti dalla vigente normativa;
  - c) garantire il compimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, in modo da assicurare la continuità del servizio e la piena efficienza e sicurezza nella gestione;
  - d) garantire la continuità nell'erogazione del servizio secondo la regolazione dei flussi ovvero in attuazione dei provvedimenti specifici adottati dalla Regione Emilia-Romagna;
  - e) nei casi di mancata continuità nell'erogazione del servizio ai sensi della precedente lettera d), garantire la ricezione dei rifiuti presso un altro impianto, anche di terzi, fermo restando il corrispettivo di smaltimento di cui al successivo articolo 6;
  - f) indicare nel piano di manutenzione annuale le misure alternative da adottarsi per garantire la continuità della ricezione dei rifiuti (anche in caso di fermo impianto) eventualmente avvalendosi anche di terzi;
  - g) adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio e limitare le eventuali interruzioni o sospensioni derivanti da ragioni tecniche al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause d'interruzione o sospensione;



- h) comunicare, in ogni caso, tempestivamente sia all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sia all'Agenzia ogni eventuale interruzione del servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa e il regolare svolgimento del servizio stesso;
- i) effettuare controlli periodici della qualità dei rifiuti conferiti, al fine di verificarne la conformità agli standard previsti, con le modalità e secondo le cadenze temporali indicate dal contratto di conferimento;
- j) fornire all'Agenzia i dati e le informazioni richieste.

5.6 Ferma restando la piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il gestore può appaltare l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari tramite procedure rispettose del D.lgs. 36/2023 s.m.i.; il gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia la documentazione inerente le procedure di appalto svolte e i relativi documenti contrattuali sottoscritti.

5.7 Il gestore può provvedere all'ottimizzazione delle fasi di trasbordo dei rifiuti anche avvalendosi di strutture ulteriori a quelle già individuate, qualora queste non risultassero più sufficienti a garantire il servizio dovuto nei confronti dei gestori della raccolta dei rifiuti urbani. Per tale ottimizzazione è in ogni caso necessario l'assenso dell'Agenzia, a seguito di specifica istanza del gestore.

### Articolo 6) Corrispettivo di smaltimento

6.1 Attraverso la deliberazione del Consiglio d'Ambito [numero e data della deliberazione] sono definiti seguenti i corrispettivi unitari di trattamento applicati ai conferimenti regolati agli impianti minimi e/o intermedi, come previsto al precedente articolo 3, da parte dei gestori delle raccolte:

- [impianto (i); anno (a); importo approvato €/ton; anno (a+1); importo approvato €/ton];
- [impianto (ii); anno (a); importo approvato €/ton; anno (a+1); importo approvato €/ton];
- [impianto (iii); anno (a); importo approvato €/ton; anno (a+1); importo approvato €/ton];

6.2 La medesima deliberazione definisce i seguenti corrispettivi unitari di trattamento applicati ai flussi intermedi tra impianti regolati:

- [impianto (j); anno (a); trattamento svolto; importo approvato €/ton; anno (a+1);  
importo approvato €/ton];

- [impianto (jj); anno (a); trattamento svolto; importo approvato €/ton; anno (a+1);  
importo approvato €/ton];
- [impianto (jjj); anno (a); trattamento svolto; importo approvato €/ton; anno (a+1);  
importo approvato €/ton];





- 6.3 Le modalità di corresponsione del corrispettivo di smaltimento e del corrispettivo di trattamento verranno disciplinate in modo specifico nei contratti stipulati tra le parti.
- 6.4 Le parti concordano che, previo apposito provvedimento dell’Agenzia, potranno essere considerati ai fini del recupero nel c.d. credito da capping, anche eventuali ulteriori costi e/o ricavi non imputabili alle scelte gestionali, che dovessero evidenziarsi nello svolgimento del servizio e che non dovessero risultare in contrasto con la regolazione ARERA.

#### **Articolo 7) Oneri di mitigazione ambientale**

- 7.1 Il gestore si impegna a corrispondere ai Comuni aventi diritto gli oneri di mitigazione ambientale stabiliti in base ai criteri di cui alla delibera del Consiglio n. 59 del 24 maggio 2022, che l’Agenzia ha riconosciuto anche nella determinazione della tariffa di smaltimento dei flussi regolati.

#### **Articolo 8) Controlli sulla gestione**

- 8.1 Il gestore si obbliga ad agevolare le attività di controllo da parte dell’Agenzia, al fine di garantire la regolare esecuzione del presente contratto e la corretta erogazione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti individuati nel precedente articolo 3.

#### **Articolo 9) Obblighi di informazione**

- 9.1 Tutte le comunicazioni fra Agenzia e gestore previste dal presente contratto di servizio, salvo diversa previsione specifica, dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata e dovranno essere indirizzate ai recapiti di seguito indicati:
- ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti:  
P.E.C. [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it);
  - [nome gestore; indirizzo PEC gestore];

#### **Articolo 10) Obbligo di buona fede contrattuale**

- 10.1 I soggetti firmatari si obbligano a dare esecuzione al presente contratto nel rispetto del generale principio di buona fede, secondo quanto previsto dall’articolo 1375 del codice civile.

#### **Articolo 11) Articolo 11 – Durata e validità del contratto**

- 11.1 Il presente contratto ha efficacia dal 01/01/[anno (a)] fino al 31/12/[anno (a+1)], e si riferisce alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani svolte ai sensi del presente contratto nella medesima unità di durata.

11.2 L'efficacia delle tariffe di cui al presente contratto è condizionata all'approvazione definitiva delle tariffe da parte di ARERA, prevista ai sensi dell'art. 7 della propria Deliberazione n. 397/2025.

#### **Articolo 12) Articolo 12 – Penali**

- 12.1 Nel caso in cui il gestore degli impianti non garantisca la continuità nell'erogazione del servizio secondo la regolazione dei flussi stabilita dall'Agenzia, l'Agenzia medesima applicherà una penale pari a 15.000,00 (quindicimila/00) euro al giorno per il numero di giorni di discontinuità del servizio nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 5, lettera e) e pari a 30.000,00 (trentamila/00) euro al giorno per il numero di giorni di discontinuità del servizio negli altri casi. Non si applicano le penali nei casi di impossibilità al ritiro per cause di forza maggiore, quali eventi naturali calamitosi.
- 12.2 Nel caso in cui i gestori degli impianti non ottemperino agli obblighi di comunicazione previsti dal precedente articolo 5, comma 5, lettera h), l'Agenzia applicherà una penale pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro al giorno per il numero di giorni in cui si è verificato il mancato rispetto di tale obbligo. La penale prevista nel presente comma si aggiunge a quella prevista nel precedente comma.
- 12.3 In caso di accertamento di inadempimenti, l'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e dopo aver valutato le eventuali osservazioni presentate dal gestore entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della diffida, applica le penali previste nei precedenti commi 1 e 2. Le penali saranno applicate dall'Agenzia decurtando gli importi dal c.d. credito da capping.
- 12.4 È comunque fatta salva la possibilità dell'Agenzia di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

#### **Articolo 13) Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente**

- 13.1 Al presente contratto si applica la legge italiana e, con riferimento specifico agli obblighi dei gestori degli impianti e al calcolo del corrispettivo di smaltimento, le disposizioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 397/2025 e s.m.i. e nella deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015 n. 467.
- 13.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto rientrano nella competenza esclusiva del foro di Bologna.

#### **Articolo 14) Articolo 14 – Allegati**



14.1 1. Sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante i documenti di seguito riportati.

- Allegato "A" - Elenco impianti
- [Altri allegati]

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Bologna, [data]

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

[nome Direttore/Direttrice]

Direttore/Direttrice

Per il Gestore [nome gestore]

[nome legale rappresentante]

[ruolo del legale rappresentante];

Il gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, tra le clausole di cui al presente contratto, quelle sotto riportate:

art. 3 (Rifiuti conferibili); art. 5 (Obblighi del soggetto gestore dell'impianto); art. 6 (Corrispettivo di smaltimento per gli anni 2024 e 2025); art. 7 (Oneri di mitigazione ambientale); art. 10 (Obbligo di buona fede contrattuale); art. 12 (Penali).

Bologna, [data]

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

[nome Direttore/Direttrice]

Direttore/Direttrice

Per il Gestore [nome gestore]

[nome legale rappresentante]

[ruolo del legale rappresentante];



## Allegato A

### Elenco Impianti

IMPIANTO	Proprietà	Tipologia Impianto	Indirizzo	Estremi autorizzazione

